

COMUNE DI TREVENZUOLO

Provincia di Verona

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Copia

N°3 del 04-03-2013

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.

L'anno duemilatredici, addì quattro del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, di Prima convocazione, in sessione Straordinaria
Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente/Assente
ZOCCATELLI OSVALDO	Presente
RIGONI ROBERTO	Presente
CARRERI CESARE	Assente
SEGHETTI STEFANO	Presente
GAZZANI ROBERTO	Presente
SARTI NICOLA	Presente
CAZZOLA VALENTINO	Presente
CESTARO STEFANIA	Presente
TREVISANI MASSIMO	Presente
MENEGHELLO FABIO	Presente
MINOZZI GIANFRANCO	Presente
PEDROTTI PAOLA	Presente
BONVICINI CARLO	Presente

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE: Sambugaro Dott. Umberto

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza ZOCCATELLI OSVALDO nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

CC 3 del 04-03-2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco: legge integralmente la proposta perché il riassunto potrebbe essere riduttivo. Il regolamento prevede i criteri di ammissione, le variazioni non sono numericamente rilevanti, lo sono dal punto di vista sostanziale.

Constatata l'assenza di interventi, pone ai voti

Favorevoli: 8

Astenuti: 4(Minozzi, Meneghello, Bonvicini e Pedrotti).

Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Dlgs 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

DI APPROVARE, per quanto premesso la proposta come sopra presentata, nella parte narrativa e dispositiva, i cui punti, 1),2),3), formano la parte dispositiva del presente provvedimento.

Favorevoli: 8

Astenuti: 4(Minozzi, Meneghello, Bonvicini e Pedrotti).

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma, 4° del decreto legislativo n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Bozza di Consiglio N. 6 del 22/02/2013

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 12 della Legge n. 241 del 07/08/1990 così come modificata, stabilisce gli obblighi di pubblicità degli atti e dei criteri per la ripartizione di contributi e benefici erogati da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici”;

CONSIDERATO:

CHE la gestione dell'Albo Comunale delle Associazioni rientra tra le funzioni dell'Area Affari Generali, il cui responsabile pro-tempore è il Segretario Comunale;

VISTO il regolamento per la concessione di contributi approvato con delibera di Consiglio n. 29 del 8 giugno 2004, e giudicato lo stesso superato alla luce delle recenti normative ed incompleto nella fissazione dei presupposti formali, perché non prevede l'allestimento di un albo;

DATO ATTO che, con delibera di Consiglio n. 55 del 15.12.2011, l'amministrazione comunale ha approvato un nuovo “Regolamento per la gestione dell'albo comunale della associazioni”, pubblicato all'Albo in data 15.02.2012, e che si sia provveduto alla comunicazione per la richiesta di accreditamento delle singole associazioni con nota 1339 del 27.2.2012;

RILEVATO, come sia emerso in sede di prima applicazione, come appare dal verbale della delibera di Consiglio n. 23 del 27.06.2012, come la realtà associativa locale sia composta per la maggior parte da forme che non rispecchiano la previsione normativa, risolvendosi la rigida applicazione del regolamento all'erogazione a pochissime entità associative e ritenendo di far prevalere la effettiva operatività sul requisito formale, si è rinviata l'applicazione del regolamento alla costituzione di una regola per l'accreditamento anche delle forme associative non aventi le forme prescritte;

VISTO il D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, nella quale all'art. 4 comma 6 si precisa come: *“A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli **enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui***

CC 3 del 04-03-2013

all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”;

VISTA la legge regionale n. 40 del 1993 e s.m.i., anch'essa competente nel regolare l'ambito associativo nel territorio della Regione Veneto;

VISTA la necessità di rivedere la regolamentazione ed organizzazione dell'Albo Comunale delle Associazioni, alla luce del mutato quadro normativo, da rendere accessibile tra l'altro anche sul sito web del Comune di Trevenzuolo, quale presupposto formale e sostanziale per allestire un meccanismo di pesatura del rilievo sociale dell'azione di ciascuna Associazione sul territorio, presupposto questo a sua volta di una ripartizione con criteri oggettivi dei sempre minori contributi e benefici economici;

PRESO ATTO che il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, “Nulla ha osservato in merito alla conformità dell'atto alle norme vigenti”;

VISTE le disposizioni regolanti l'esercizio del diritto di accesso, destinate a conformarsi al quadro definito dal D.P.R. n. 184/2006, attuativo delle garanzie dettate in materia dall'art. 22, comma 2 della stessa L. n. 241/1990, in quanto lo stesso, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio interessato;

Ai sensi dell'art. 8, in particolare il comma 5, dello Statuto;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art.43 comma 2 del D.Lgs 267/2000;

PROPONE

1. - Di approvare il Regolamento per la gestione dell'Albo Comunale delle Associazioni contenuto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, così come dapprima approvato con delibera n. 55 del 15.12.2011 e poi integrato con il presente atto;

2. - Di dare atto che il regolamento costituisce strumento di disciplina dell'attività amministrativa del Comune con riferimento ai principi della L. n. 241/1990, secondo i dettati dall'art. 12 della stessa legge;

3. - Di dare atto che il regolamento, come integrato dal presente provvedimento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione all'albo.

IL SINDACO

F.to Zoccatelli Dr. Osvaldo

COMUNE DI TREVENZUOLO

PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE

DELL'ALBO COMUNALE DELLE

ASSOCIAZIONI

Approvato con delibera di Consiglio n. 55 del 15.12.2012 Integrato con delibera di Consiglio n. 3 del 04/03/2013

CC 3 del 04-03-2013

Comune di Trevenzuolo, via Roma, 5 - Provincia di Verona – Tel. 045/7350288 - Fax 045/7350348

INDICE

ART 1	MATERIA E FINALITA'
ART 2	ISTITUZIONE DELL'ALBO
ART 3	REQUISITI PER L'SCRIZIONE
ART 4	MODALITA' DI ISCRIZIONE
ART 5	REVISIONE DELL'ALBO
ART 6	CANCELLAZIONE DALL'ALBO
ART 7	PUBBLICITA'
ART 8	FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO
ART 9	CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI FORME DI SOSTEGNO
ART 10	RICHIESTA E CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO
ART 11	RENDICONTAZIONE
ART 12	DECADENZA DAL DIRITTO DI CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO
ART 13	ENTI ED ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
ART 14	CONVENZIONI
ART 15	CONSULTAZIONI
ART 16	NORME FINALI

Art. 1 MATERIA E FINALITA'

- 1) Il Comune di Trevenzuolo, consapevole dell'esistenza del ricco patrimonio dell'associazionismo locale, fortemente radicato nel tessuto della comunità, ritiene che tale ricchezza sia elemento necessario e da valorizzare, al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo della propria comunità.

CC 3 del 04-03-2013

- 2) Forte di questa convinzione riconosce le differenti forme associative che spontaneamente nascono ed operano sul territorio cittadino, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'attività nel rispetto dell'autonomia e nel riconoscimento dell'importante funzione che esse svolgono a favore dello sviluppo della società nelle sue più varie articolazioni; riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini sociali, civili, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico;
- 3) Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale;

ART. 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO

- 1) E' istituito, pertanto, l'Albo Comunale delle Associazioni, che perseguono una o più delle finalità, di cui all'art. 1 che non hanno scopo di lucro, e che ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, possono ricevere contributi o benefici a carico delle finanze pubbliche.

ART. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

- 1) Possono richiedere l'iscrizione all'Albo:
 - a) *le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica;*
 - b) *gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;*
 - c) *gli enti e le associazioni operanti nel campo dei beni ed attività culturali;*
 - d) *gli enti e le associazioni operanti nel campo dell'istruzione e della formazione;*
 - e) *le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;*
 - f) *gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;*
 - g) *le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;*
 - h) *le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;*
 - i) *le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;*
 - j) *le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*
- 2) **soppresso**
- 3) Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume devono essere espressamente previste:
 - a) *La denominazione*
 - b) *L'oggetto sociale*
 - c) *l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione*
 - d) *l'assenza di scopi di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette*
 - e) *l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;*

- f) *le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;*
- g) *i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;*
- h) *l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;*
- i) *le modalità di scioglimento dell'associazione;*
- j) *l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale*

ART. 4 MODALITA' D'ISCRIZIONE

- 1) La domanda di iscrizione è indirizzata al Sindaco unitamente alla presente documentazione: (allegato B)
 - a) copia autentica dell'atto di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'Associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alle domande copia dello statuto dell'Associazione nazionale e copia autentica del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;
 - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - c) l'elenco dei beni immobili e patrimoniali con indicata la loro destinazione;
- 2) Le domande di iscrizione devono pervenire nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio. Entro 20 giorni dalla data di scadenza, il Responsabile del Servizio Affari Generali, previa verifica dei necessari presupposti, redigerà l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione all'Albo;
- 3) Il non accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo viene comunicato tempestivamente, con PEC od, in mancanza, con raccomandata A/R alle Associazioni, le quali entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione potranno produrre ulteriore documentazione comprovante il diritto all'iscrizione. La documentazione verrà nuovamente sottoposta all'esame del Responsabile del Servizio Affari Generali, che esprimerà un parere definitivo.
- 4) L'iscrizione all'Albo, la cancellazione di associazioni e l'aggiornamento dello stesso avviene, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale;

ART. 5 REVISIONE DELL'ALBO

- 1) Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene stabilita una revisione annuale dell'Albo stesso, in previsione della quale le associazioni, dal 1° gennaio al 31 Gennaio, debbono inviare al Comune:
 - a) una dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione attestante la permanenza dei requisiti originariamente accertati;
 - b) il bilancio dell'associazione dell'anno precedente;

- c) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse;
- 2) Ogni variazione dello statuto dell'Associazione è comunicata al Sindaco entro tre mesi

ART. 6 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

- 1) La perdita dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento comporta la cancellazione dall'Albo stesso e deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2) La cancellazione avviene altresì d'ufficio in caso di mancata presentazione nei termini della richiesta di conferma annuale.
- 3) La cancellazione dall'Albo deve essere comunicata alle associazioni con adeguata motivazione e questo comporta la risoluzione di tutti i rapporti convenzionali in atto.

ART. 7 PUBBLICITA'

- 1) Il Comune cura la pubblicazione annuale, presso l'Albo Pretorio on line, dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, di norma entro il 31 Marzo di ogni anno.
- 2) Il Comune cura, altresì, la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni che hanno beneficiato di contributi

ART. 8 FORME DI BENEFICI ECONOMICI

- 1) Il comune può sostenere le attività delle associazioni attraverso:
 - a) erogazione di *interventi, sovvenzioni, sussidi, agevolazioni contributi in denaro, vantaggi economici in natura*;
 - b) fornitura di prestazioni e/o di servizi;
 - c) *concessione in convenzione per l'uso in esclusiva o meno di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature comunali o di enti partecipati*;
- 2) La concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune.
- 3) L'erogazione delle forme di sostegno è approvata dalla Giunta Comunale.
- 4) L'iscrizione all'Albo è titolo preferenziale per l'erogazione delle forme di sostegno. *Ma il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 è requisito fondamentale ed imprescindibile*;

ART. 9 CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

- 1) La Giunta comunale dispone ordinariamente entro il 31 marzo di ciascun anno la concessione dei contributi in denaro di cui al presente regolamento con riferimento ai seguenti criteri generali:
 - a) attività complessiva dell'associazione:

- utilità. Importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e della attività annualmente svolta sul territorio;
- coincidenza delle attività con gli interessi generali o diffusi nella comunità locale;
- incidenza del numero di volontari coinvolti nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- percentuale di autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica o privata.

b) singole iniziative e/o singoli progetti:

- rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale ed ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;
- attinenza con le finalità previste dallo statuto comunale;
- valenza e ripercussione territoriale;
- valutazione dell'entità dell'autofinanziamento;
- valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica o privata.

- 2) Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di una attività o iniziativa determinata non potrà superare l'80% della spesa complessiva realmente sostenuta e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a finanziamento.
- 3) Per l'assegnazione degli spazi e strutture saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:
 - l'uso comune e concordato da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;
 - l'effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità.

ART. 10 RICHIESTA E CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

- 1) Le domande di contributo e/o di patrocinio devono pervenire al Comune utilizzando il modulo predisposto contestualmente alla richiesta di iscrizione o rinnovo.
- 2) Il patrocinio del Comune è concesso con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 11 RENDICONTAZIONE

- 1) Alla conclusione dell'attività e/o dell'iniziativa specifica, l'associazione deve sottoscrivere un apposito modulo, allegando:
 - a) una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b) La rendicontazione delle entrate e delle spese dell'iniziativa distinte per singole voci.
- 2) La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del settore competente costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro. La mancata presentazione del rendiconto entro dodici mesi della conclusione all'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione della pratica.
- 2) Con riferimento alle iniziative per cui è stato concesso il sostegno, il richiedente deve esibire, con la rendicontazione, tutte le pezze giustificative delle spese sostenute. Tale documentazione dovrà essere prodotta in semplice fotocopia. Gli originali dovranno essere

conservati secondo i termini di legge presso la sede dell'associazione ed esibiti su richiesta del Comune.

- 3) Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune ricadono esclusivamente sul soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.

ART. 12 DECADENZA DAL DIRITTO DI CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO.

- 1) I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi e/o di altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerlo quando:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro dodici mesi dalla concessione del contributo;
 - b) non siano stati presentati il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
 - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma il progetto ed il preventivo dell'iniziativa senza aver ottenuto prima l'autorizzazione dall'Amministrazione.
- 2) Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, potranno essere riconosciute, a discrezione dell'Amministrazione, le spese sostenute nei limiti dell'art. 9, comma 2. Il settore competente provvederà al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

ART. 13 ENTI ED ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

- 1) Le disposizioni di cui agli artt. 1,2 e 3 sono estese agli Enti e Organizzazioni di Volontariato operanti sul territorio comunale, anche se hanno sede in altro Comune, costituite ai sensi dell'art 3 della legge 11 Agosto 1991 n° 266 e della legge Regionale 30 Agosto 1993 n° 40 e s.m. ed i.
- 2) Si considera attività di volontariato quella svolta per soli fini di solidarietà verso i terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione anche indiretti. Tale attività deve essere prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari associati in organizzazioni liberamente costituite, mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità. Sono escluse le attività che, pur avendo fini di solidarietà, non consistono nell'erogazione di servizi né nello svolgimento di prestazioni materiali o morali. Comunque le Organizzazioni di Volontariato riconosciute dall'albo Regionale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure per qualificare o specializzare l'attività da esse svolta, e non per l'esercizio di attività di solidarietà.
- 3) Sono iscritte di diritto le Associazioni di Volontariato che hanno ottenuto dalla Regione Veneto l'iscrizione al registro di cui all'Art 3 della L.R. 40/93 e che ne abbiano fatta apposita richiesta.

ART. 14 CONVENZIONI

CC 3 del 04-03-2013

- 1) Le attività continuative e non occasionali prestate dalle associazioni di cui all'art. 1 e le attività di volontariato sono rese in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale solo dalle organizzazioni iscritte all'Albo di cui all'art 3
- 2) La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a. descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di settore;
 - a) indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi di proprietà dell'Amministrazione impiegati nello svolgimento dell'attività
 - c) durata del rapporto convenzionale, cause e modalità della sua risoluzione;
 - d) entità del rimborso per i costi di gestione ed altre spese sostenute e documentate;
 - e) modalità di rendicontazione delle spese e di corresponsione dei rimborsi;
 - f) per le organizzazioni di volontariato l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attività;
 - g) presentazione di una relazione sull'attività svolta periodicamente o a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 CONSULTAZIONI

- 4) L'Amministrazione Comunale attiva, su materie e questioni ritenute di rilevante interesse per i cittadini o di solidarietà sociale, la consultazione delle libere forme associative iscritte all'Albo di cui all'art 2 e all'art 4 del presente regolamento.
- 5) Qualora si tratti di iniziative e di provvedimenti incidenti su materie di interesse settoriale, la consultazione può essere limitata alle associazioni, organizzazioni ed enti operanti nel settore.
- 6) La consultazione si svolge attraverso la convocazione dell'assemblea dei rappresentanti di tutte le associazioni, organizzazioni, enti ed organismi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
- 7) La Consultazione delle Associazioni avviene ordinariamente convocata, almeno una volta l'anno;

ART 16 NORME FINALI

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme in materia previste dalla vigente legislazione statale e regionale nonché dallo Statuto e da regolamenti vigenti.
- 2) *Il presente regolamento, come integrato, entra in vigore il giorno seguente alla pubblicazione all'albo.*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

COMUNE DI TREVENUOLO, li 01-03-2013

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to SAMBUGARO DOTT. UMBERTO

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to ZOCCATELLI OSVALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SAMBUGARO DOTT. UMBERTO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line del sito di questo Comune, all'indirizzo www.comune.trevenzuolo.vr.it, il 13-03-2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, T.U. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
SAMBUGARO DOTT. UMBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 23-03-2013

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo On – Line del sito informatico di questo Comune all'indirizzo www.comune.trevenzuolo.vr.it, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[] Per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
SAMBUGARO DOTT. UMBERTO

CC 3 del 04-03-2013

Comune di Trevenzuolo, via Roma, 5 - Provincia di Verona – Tel. 045/7350288 - Fax 045/7350348